

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2348/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le uve secche 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto 15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2347/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 ter, paragrafo 4, l'articolo 3 quater, paragrafo 5, e l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti; che tale regime comprende il pagamento di un prezzo minimo al produttore ed il versamento di un aiuto alla produzione sulla base del peso netto del prodotto trasformato;

considerando che vi è una differenza di qualità tra le uve secche destinate alla trasformazione e le uve secche destinate al consumo diretto; che il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione dovrebbero essere fissati per una categoria specifica; che il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per le categorie diverse da quella per la quale sono stati fissati dovrebbero essere derivati da detta categoria; che nell'operare tale derivazione si dovrebbe tener conto delle caratteristiche delle varie categorie; che le categorie in questione debbono essere definite;

considerando che l'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 516/77 stabilisce che i prodotti trasformati debbono soddisfare a norme minime di qualità comunitarie da determinare; che tali norme si applicano già per certa frutta secca, in conformità del regolamento (CEE) n. 2425/81 della Commissione ⁽³⁾; che tale regolamento è applicabile soltanto ai prodotti raccolti prima della campagna di commercializzazione 1984/1985; che occorre stabilire nuove norme minime di qualità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo da pagare ai produttori per l'uva secca non trasformata è fissato per 100 kg di uva secca Sultanina della categoria n. 4.

Per le altre categorie di uva secca Sultanina e per l'uva secca di Corinto, il prezzo minimo deve essere moltiplicato per i coefficienti di cui all'allegato I.

2. Per avere diritto al pagamento del prezzo minimo, l'uva secca non trasformata deve possedere i requisiti e rientrare in una delle categorie di classificazione di cui all'allegato II.

Articolo 2

1. L'aiuto alla produzione per l'uva secca è fissato per 100 kg netti di uva secca Sultanina della categoria n. 4.

Per le altre categorie di uva secca Sultanina e per l'uva secca di Corinto l'importo dell'aiuto deve essere moltiplicato per i coefficienti di cui all'allegato I.

2. Per avere diritto al pagamento dell'aiuto, l'uva secca deve possedere i requisiti e rientrare in una delle categorie di classificazione di cui all'allegato III.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le uve secche non trasformate, il controllo dei requisiti e della classificazione viene

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 1.

effettuato sulla base di campioni prelevati da un lotto dal trasformatore. A tal fine, per lotto s'intende l'insieme degli imballaggi consegnati da uno stesso produttore, da un gruppo riconosciuto di produttori o da una associazione di tali gruppi al trasformatore, a un gruppo di trasformatori o ad una associazione di tali gruppi. I campioni devono essere esaminati dal trasformatore o eventualmente da chi per lui.

2. I risultati degli esami di cui al paragrafo precedente devono essere registrati. Gli Stati membri possono istituire un formulario speciale da utilizzare a questo scopo.

Articolo 4

Il trasformatore, a trasformazione avvenuta, deve prelevare un numero adeguato di campioni di uve secche, onde verificare il possesso dei requisiti di cui all'allegato III. Il risultato di ogni controllo deve essere riportato su un formulario che contenga almeno gli elementi di cui all'allegato IV.

Articolo 5

1. Il trasformatore deve informare per iscritto le autorità competenti ogni volta che una partita di uve secche è pronta per essere sottoposta al controllo. La partita può uscire dagli stabilimenti del trasformatore soltanto il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto l'informazione o con l'autorizzazione di tali autorità.

2. Le autorità competenti procedono all'esame di ogni partita, segnatamente aprendo da 3 a 5 % degli imballaggi la cui capienza non sia destinata alla vendita al minuto, e prelevano campioni da almeno una partita su venti, per ulteriori controlli. Il risultato di questi controlli deve essere riportato su un formulario che contenga almeno gli elementi di cui all'allegato IV.

3. Qualora le autorità stabiliscano che una partita o parte di essa non possiede i requisiti di cui all'allegato III, non sarà pagato alcun aiuto alla produzione per l'intera partita. Una partita per la quale è stato rifiutato l'aiuto alla produzione può essere nuovamente trasformata.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che i campioni prelevati a norma dell'articolo 5 siano esaminati, su richiesta presentata dal trasformatore o in suo nome, da una agenzia diversa da quella che ha effettuato il primo esame.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

COEFFICIENTI

I. Coefficienti da applicare al prezzo minimo

UVA SECCA SULTANINA

Categoria	Coefficiente
1	1,05588
2	1,03383
5	0,95588

UVA SECCA DI CORINTO

Categoria	Coefficiente
1. «Ombra», della regione di Eghion	1,04264
2. «Scelta di sole», della regione di Eghion	1,02058
3. «Ombra», della regione di Corinto	1,01323
4. «Scelta di sole», della regione di Corinto	0,98332
5. «Corrente», della regione di Eghion	0,96911
6. «Scelta di sole», di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia	0,95588
7. «Corrente», della regione di Corinto	0,95588
8. «Scelta di sole», del resto della Messenia	0,94117
9. «Corrente», di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia	0,92647
10. «Corrente», del resto della Messenia	0,91176
11. «Corrente», di altre regioni	0,83382

II. Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione

UVA SECCA SULTANINA

Categoria	Coefficiente
00 } 0 } 1 } 21 }	1,05588
2 } 22 }	1,03383
24	1,00000
25	0,95588

UVA SECCA DI CORINTO

Categoria	Denominazione		
	Vostitsa	Gulf	Provincials
	Coefficiente	Coefficiente	Coefficiente
Extra choicest	1,14264	1,11323	—
Choicest	1,12058	1,08332	1,05588
Choice	1,06911	1,05588	1,04647

ALLEGATO II

REQUISITI DI QUALITÀ E CLASSIFICAZIONE DELLE UVE SECCHIE NON TRASFORMATE

Definizione

L'uva secca Sultanina dev'essere ottenuta da uve di varietà (cultivars) di *Vitis Vinifera* L., varietà Apyrena.

L'uva secca di Corinto dev'essere ottenuta da uve di varietà (cultivars) di *Vitis Vinifera* L., varietà Corinto nera.

A. Requisiti minimi

1. L'uva fresca deve essere conforme alle norme vigenti, in particolare quelle relative ai residui da insetticidi ed essere essiccata evitando il contatto diretto con il suolo e provvedendo ad un'adeguata protezione contro gli animali. Dev'essere effettuata una prima pulitura, in particolare per eliminare i peduncoli di dimensioni maggiori.
2. L'uva secca non trasformata deve essere:
 - a) accuratamente essiccata, cioè avere un tenore di acqua non superiore al 16 %;
 - b) sana, vale a dire priva di muffe, di marcescenze, di fermentazione, di uova di insetti e di qualsiasi altro difetto o alterazione che possa nuocere alla qualità o alla presentazione del prodotto;
 - c) praticamente priva di sassi, granelli di sabbia individuabili, frammenti di metallo e altre impurità minerali;
 - d) priva di corpi estranei diversi da quelli di cui alla lettera c);
 - e) praticamente priva di peduncoli e di altre parti di materia vegetale innocua derivante dalla vite;
 - f) priva di odore o gusto anormali;
 - g) priva di viscosità derivante da qualsiasi causa;
 - h) scorrevole, ossia i chicchi non devono aderire l'uno all'altro e devono separarsi quando sono estratti dall'imballaggio;
 - ij) trasportata ed imballata in imballaggi nuovi e puliti o imballaggi già utilizzati ma puliti.
3. Sono ammesse le seguenti tolleranze:

Criteria	Tolleranza
Uva sana	4 % in numero di frutta non sana
Uva praticamente priva di sassi, di granelli di sabbia individuabili, di frammenti di metallo e di altre impurità minerali	0,2 % in peso
Uva praticamente priva di peduncoli e di altre parti di materia vegetale innocua derivante della vite	0,3 % in peso

4. Per quanto riguarda l'uva secca di Corinto, i chicchi devono presentare una omogeneità di calibro compresa tra 8,5 mm e 4 mm. Sono tuttavia ammesse le seguenti tolleranze:
 - 6 % in peso, al massimo, di chicchi di diametro superiore a 8,5 mm;
 - 2 % in peso, al massimo, di chicchi di diametro inferiore a 4 mm; quest'ultima tolleranza è portata al 4 % per l'uva secca prodotta nell'Egialia, nella zona di Corinto e nelle isole Ionie.

B. Classificazione

1. L'uva secca Sultanina è classificata come segue:

Categoria	Colore	Chicchi di colore marrone scuro/nero (% in numero)	Conformità di calibro
1	Da biondo a biondo ambrato	8	Richiesta (i chicchi devono essere grossi, con una tolleranza del 10 % di chicchi più piccoli)
2	Da biondo a marrone chiaro	14	Non richiesta (i chicchi devono tuttavia essere abbastanza grossi)
4	Da biondo a marrone	20	Non richiesta
5	Da biondo a marrone scuro	50	Non richiesta

Sono considerati «grossi» i chicchi che sarebbero ritenuti su un setaccio con aperture di 8 mm di diametro.

Il numero di frutti marrone scuro ammesso deve aumentare dal 1° novembre al 1° agosto di ciascun anno di commercializzazione dello 0,5 % il primo di ogni mese.

2. L'uva secca di Corinto è classificata in funzione dei criteri seguenti:

- procedimento di essiccazione,
- colore dei chicchi,
- grana dei chicchi.

Categoria (denominazione)	Procedimento di essiccazione	Colore dei chicchi	Grana dei chicchi
«Ombra»	All'ombra	Blu scuro	Asciutta e vellutata
«Scelta di sole»	Al sole	Nero	Non precisata
«Corrente»	Al sole	Nero rossastro	Non precisata

ALLEGATO III

NORMA MINIMA DI QUALITÀ PER LE UVE SECCHE

Definizione

Le uve secche devono essere ottenute da uve Sultanine e uve di Corinto non trasformate in possesso dei requisiti di cui all'allegato II.

Requisiti generali

L'uva secca deve aver subito un lavaggio in una quantità di acqua potabile sufficiente. Deve essere stata spalmata di olio di paraffina o di altri oli vegetali autorizzati.

L'uva secca deve essere:

- a) sana, vale a dire priva di muffe, di marcescenze, di fermentazione, di uova di insetti e di qualsiasi altro difetto o alterazione che possa nuocere alla qualità o alla presentazione del prodotto;
- b) priva di insetti o altri organismi nocivi;
- c) priva di sassi, granelli di sabbia individuabili, vetro, frammenti di metallo ed altri corpi estranei. Tuttavia le uve di Corinto possono contenere corpi estranei visibili, non nocivi, di origine vegetale; vedi B, uva secca di Corinto, «I. Classificazione e difetti»;
- d) praticamente priva di altre impurità minerali, di quelle di cui alla lettera c), quali sabbia e terra;
- e) priva di odore o gusto anormali. Un lieve odore di anidride solforosa (SO₂) non è considerato anormale per l'uva secca di Corinto imbianchita;
- f) scorrevole, ossia con i chicchi non aderenti uno all'altro;
- g) priva di viscosità derivante da qualsiasi causa.

Le uve secche diverse dall'uva Sultanina imbianchita devono essere sottoposte alla fumigazione prima di subire un esame di qualità da parte delle autorità competenti e non oltre sette giorni prima della spedizione finale al destinatario.

A. UVA SECCA SULTANINA

I. Condizioni generali

L'uva Sultanina deve aver subito una essiccazione in forni ad aria calda o in altro analogo impianto in modo da ridurre il tenore di acqua ad una percentuale compresa tra il 13 % e il 15 %. Può essere imbianchita con anidride solforosa (SO₂). Tuttavia, l'uva secca Sultanina «natural» non deve aver subito nessun trattamento di imbianchimento.

II. Difetti

I difetti riscontrati nel prodotto possono essere considerati normali quando non superano le tolleranze di cui alla tabella seguente:

Difetti	Tolleranza
1. Frammenti di peduncoli ogni 2,5 kg della categoria 00,0 e 1	1
2. Frammenti di peduncoli ogni 2,5 kg dell'altra categoria	2
3. Chicchi non depicciolati	8 % in peso
4. Chicchi non sufficientemente maturi o sviluppati	2 % in peso
5. Chicchi con cristalli di zucchero	2 % in peso
6. Chicchi danneggiati, inclusi i chicchi rosicchiati	2 % in peso
7. Muffe, marcescenze, fermentazioni, frammenti di uova di insetti visibili o qualsiasi altro difetto o alterazione tali da nuocere alla qualità o alla presentazione del prodotto	1 % in peso
8. Impurità non individuabili	0,01 % in peso

Ai fini della determinazione dei difetti sono considerati:

- a) «Chicchi non sufficientemente maturi o sviluppati» i chicchi:
 - eccessivamente leggeri e con insufficiente tessuto zuccherino, per cui risulta evidente che il loro sviluppo è incompleto;
 - completamente avvizziti e praticamente senza polpa;

- b) «Chicchi con cristalli di zucchero» i chicchi nei quali è chiaramente evidente, all'interno o all'esterno la presenza di cristalli di zucchero che influiscono negativamente sulla presentazione del prodotto;
- c) «Chicchi danneggiati» i chicchi che presentano scottature, cicatrici, graffi dovuti al trattamento meccanico e altre tracce analoghe tali da danneggiare seriamente la presentazione, la commestibilità, la conservabilità e la trasportabilità del prodotto;
- d) in casi eccezionali, quando le autorità competenti trovano una pietra al massimo per partita, la si considera esente da pietre.

III. Classificazione e calibratura

L'uva secca Sultanina, imbianchita o naturale, è classificata in due gruppi, uve secche grosse e uve secche fini, comprendenti rispettivamente 6 e 3 categorie. La classificazione in tali categorie viene effettuata in funzione delle caratteristiche seguenti:

- colore,
- uniformità di colore,
- percentuale di chicchi marrone scuro e nero,
- calibro.

La classificazione deve essere effettuata in conformità con la tabella seguente:

a) Uva secca Sultanina imbianchita

Categoria	Colore	Uniformità di colore (% in numero)	Quantità massima di chicchi di colore marrone scuro/nero (% in numero)	Ritenzione su un setaccio le cui aperture sono del diametro seguente mentre si setaccia con aperture applicabili alla misura direttamente superiore
Uve secche grosse				
00	Da biondo a dorato	95	0	10 mm
0	Da biondo a ambrato	85	4	9 mm
1	Biondo ambrato	85	5	8 mm
2	Da biondo a marrone chiaro	80	10	7,5 mm
4	Da biondo a marrone	70	17	7 mm
5	Marrone scuro	Non richiesta	40	6 mm
Uve secche fini				
21	Da biondo a dorato	85	10	6 mm
22	Biondo	80	10	6 mm
24	Marrone scuro	Non richiesta	20	6 mm

b) Uva secca Sultanina naturale

Uve secche grosse				
00	Da giallo ambrato a marrone chiaro	85	5	10 mm
0	Da giallo ambrato a marrone chiaro	85	7	9 mm
1	Da giallo ambrato a marrone chiaro	85	7	8 mm
2	Da giallo ambrato a marrone	80	12	7,5 mm
4	Da giallo ambrato a marrone	70	20	7 mm
5	Da marrone a nero	Non richiesta	Non limitata	6 mm
Uve secche fini				
21	Da giallo ambrato a marrone chiaro	85	10	6 mm
22	Da giallo ambrato a marrone chiaro	70	15	6 mm
24	Da giallo ambrato a marrone	Non richiesta	30	6 mm

Per la categoria 00 di uva secca Sultanina imbianchita o naturale, non si applica la misura massima.

Dal 1° marzo di ciascun anno, per l'uva secca Sultanina raccolta a partire dal 1° settembre dell'anno precedente, è ammessa, in ciascuna categoria di qualità, una colorazione leggermente più scura.

Sono ammesse le seguenti tolleranze di calibro:

- a) è ammessa la presenza di chicchi appartenenti ad una categoria di calibro inferiore fino al:
- 3 % in peso o in numero per la categoria 00,
 - 5 % in peso o in numero per le altre categorie;
- b) è ammessa la presenza di chicchi appartenenti ad una categoria di calibro superiore fino al:
- 15 % in peso o in numero per le categorie 0, 1, 2, 4 e 5,
 - 30 % in peso o in numero per le categorie 21, 22 e 24.

IV. Marchiatura

Ogni imballaggio immediato deve recare, in caratteri raggruppati su uno dei lati maggiori, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti diciture:

A. Identificazione

Nome, indirizzo e marchio commerciale del trasformatore, del distributore, dell'importatore, dell'esportatore o del venditore.

B. Natura del prodotto

«Uva secca Sultanina» o «Uva secca Sultanina naturale».

C. Origine del prodotto

Paese di produzione e, se del caso, zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- categorie di qualità,
- peso netto con, facoltativamente, la dicitura «al momento del condizionamento»,
- anno di raccolta.

I contenitori da trasporto devono recare il nome e l'indirizzo del trasformatore o un codice riconosciuto dalle autorità competenti. Essi devono recare inoltre gli estremi che indichino che sono stati effettuati i controlli di qualità.

B. UVA SECCA DI CORINTO

I. Classificazione e difetti

L'uva secca di Corinto è classificata in tre categorie: extra choicest, choicest e choice. I difetti riscontrati nel prodotto possono essere considerati normali quando non superano le tolleranze stabilite per la classificazione.

La classificazione dell'uva secca di Corinto viene effettuata in funzione dei seguenti criteri:

- colore,
- tenore di acqua,
- corpi estranei (sassolini, frammenti di metallo, parti di peduncoli e altri),
- chicchi rinsecchiti,

- chicchi rossastri,
- chicchi danneggiati,
- chicchi grossi, cioè di calibro superiore a 8,5 mm,
- chicchi piccoli, cioè di calibro inferiore a 4 mm,
- chicchi non depicciolati.

I requisiti per la classificazione dell'uva secca di Corinto nelle varie categorie sono i seguenti:

	Extra Choicest	Choicest	Choice
1. Colore	Violaceo scuro	Violaceo	Nero rossastro/ rossastro
2. Tenore d'acqua:			
— massimo (%)	16	16	16
— minimo (%)	13	13	13
3. Corpi estranei			
a) sassolini, granelli di sabbia indivi- duabili e altri frammenti di vetro e metallo	0	0	0
b) impurità non visibili (% in peso)	0,01	0,01	0,01
c) altri corpi estranei di origine vegetale (numero per 100 chicchi)	0,01 massimo	0,05 massimo	0,1 massimo
d) frammenti di peduncoli ogni 2,5 kg di chicchi	1 massimo	1 massimo	1 massimo
4. Chicchi rossastri (% in numero)	0,1	0,7 massimo	1,5 massimo
5. Chicchi rossi (% in numero)	10 massimo	15 massimo	20 massimo
6. Chicchi danneggiati (% in numero)	0,5 massimo	2 massimo	3 massimo
7. Chicchi grossi (% in numero)	0,5 massimo	1 massimo	1 massimo
8. Chicchi piccoli (% in numero)	2 massimo	2 massimo	2 massimo
9. Chicchi non depicciolati (% in numero)	2 massimo	3 massimo	3 massimo

In casi eccezionali, quando le autorità competenti trovano una pietra al massimo per partita, la si considera esente da pietre.

II. Calibratura

La calibratura dell'uva secca di Corinto è determinata:

- dal passaggio dei chicchi attraverso un setaccio le cui aperture hanno un diametro determinato, e
- dalla ritenzione dei chicchi su un setaccio le cui aperture hanno un diametro inferiore a quello precedente.

Le denominazioni e le caratteristiche dei calibri sono le seguenti:

Denominazione	Passaggio attraverso un setaccio le cui aperture (\emptyset) sono di	Ritenzione su un setaccio le cui aperture (\emptyset) sono di
Bold	8,5 mm (setaccio n. 11)	7 mm (setaccio n. 14)
Medium	8,5 mm (setaccio n. 11)	6 mm (setaccio n. 16)
Small	7 mm (setaccio n. 14)	4/5 mm (setaccio n. 19)
Siftings	6 mm (setaccio n. 16)	4 mm (setaccio n. 20)
Ungraded	8,5 mm (setaccio n. 11)	4 mm (setaccio n. 20)

L'uva secca di Corinto di calibro «Siftings» può essere classificata soltanto nelle categorie «Choicest» o «Choice».

III. Tolleranze

Sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di classificazione e di calibro:

A. Tolleranze di classificazione

i) Categoria «Extra Choicest»

5 % in numero di chicchi che non possiedono le caratteristiche di colore della categoria, ma sono conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore («Choicest»).

ii) Categoria «Choicest»

10 % in numero di chicchi che non possiedono le caratteristiche di colore della categoria, ma sono conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore («Choice»).

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: 5 % in numero di chicchi che non corrispondono al calibro preso in considerazione, ma corrispondono al calibro immediatamente inferiore. Tuttavia, per il calibro «Siftings», la tolleranza massima è soltanto dell'1,5 % in numero di chicchi di calibro inferiore a 4 mm.

IV. Marchiatura

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri leggibili e indelebili, le seguenti diciture:

A. Identificazione

Nome, indirizzo e marchio commerciale del trasformatore, del distributore, dell'importatore, dell'esportatore e del venditore.

B. Natura del prodotto

Uva secca di Corinto e relativa denominazione.

C. Origine del prodotto

Paese di produzione.

D. Caratteristiche commerciali

- categoria dell'uva secca,
- calibro, indicato dalla denominazione corrispondente,
- peso netto con, facoltativamente, la dicitura «al momento del condizionamento»,
- anno di raccolta.

I contenitori da trasporto devono recare il nome e l'indirizzo del trasformatore o un codice riconosciuto dalle autorità competenti. Essi devono recare inoltre gli estremi che indicano che sono stati effettuati i controlli di qualità.

C. CONDIZIONAMENTO

Il condizionamento delle uve secche deve essere tale da garantire un'adeguata protezione e mantenimento della qualità del prodotto. Devono essere osservate le condizioni seguenti:

- a) i materiali da imballaggio devono essere nuovi e puliti;
- b) gli adesivi utilizzati per sigillare gli imballaggi o i contenitori non devono essere né tossici né tali da contaminare il prodotto;
- c) le cassette di legno che potrebbero trasmettere un odore non normale alle uve secche, ad esempio pino, non possono essere utilizzate come imballaggi immediati;
- d) negli imballaggi non devono essere utilizzati punti metallici;
- e) per i prodotti in imballaggi immediati, contenuti nello stesso imballaggio contenitore (contenitore da trasporto), il peso netto dell'imballaggio contenitore non deve essere superiore a 15 kg;
- f) le uve secche provenienti da raccolti diversi devono essere condizionate in imballaggi immediati diversi.

ALLEGATO IV

FORMULARIO DI CONTROLLO

A. UVA SECCA SULTANINA

Nome del trasformatore	Categoria dell'uva secca	Peso del campione	Identificazione della partita o periodo di trasformazione	Quantità rappresentata dal campione

Descrizione del controllo	Risultato
	Numero
1. Frammenti di peduncoli ogni 2,5 kg	
	% in peso
2. Tenore d'acqua 3. Chicchi non depicciolati 4. Chicchi non sufficientemente maturi o sviluppati 5. Chicchi con cristalli di zucchero 6. Chicchi danneggiati, compresi i chicchi rosicchiati 7. Chicchi non sani 8. Corpi estranei non visibili	
9. Scorrevolezza dei chicchi e assenza di viscosità 10. Colore e uniformità di colore 11. Calibro 12. Imballaggi e marchiatura	Requisiti osservati (Sì/No)

Altre osservazioni

Data:

Firma:

B. UVA SECCA DI CORINTO

Nome del trasformatore	Categoria dell'uva secca	Peso del campione	Identificazione della partita o periodo di trasformazione	Quantità rappresentata dal campione

Descrizione del controllo	Risultato
	Numero
1. Frammenti di peduncoli ogni 2,5 kg	
	% in peso
2. Tenore di acqua	
	% in numero
3. Corpi estranei autorizzati diversi dai peduncoli 4. Chicchi rinsecchiti 5. Chicchi rossastri 6. Chicchi danneggiati 7. Chicchi grossi 8. Chicchi piccoli 9. Chicchi non depicciolati	
10. Scorrevolezza dei chicchi e assenza di viscosità 11. Colore e uniformità di colore 12. Calibro 13. Marchiatura	Requisiti osservati (Sì/No)

Altre osservazioni

Data:

Firma:

REGOLAMENTO (CEE) N. 2348/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato tenendo conto:

- a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente;
- b) dell'andamento dei prezzi di base nel settore ortofrutticolo;
- c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi;

considerando che l'articolo 3 quater del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione; che per le uve secche si deve fissare, a norma dell'articolo 4 bis dello stesso regolamento, un prezzo d'importazione minimo; che, per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione per tali prodotti, occorre riferirsi a detto prezzo d'importazione minimo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77, nel corso di un determinato periodo della campagna di commercializzazione il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate deve essere maggiorato ogni mese di un importo corrispondente ai costi di ammasso; che, nel fissare tale importo, si deve tener conto delle spese tecniche di ammasso e delle spese per interessi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985:

- a) i prezzi minimi di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77 da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate della categoria 4, nonché
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento da versare per le uve sultanine secche della categoria 4,

sono fissati ai livelli indicati nell'allegato.

Articolo 2

L'importo di cui il prezzo minimo per le uve secche non trasformate deve essere maggiorato il primo di ogni mese durante il periodo 1° novembre – 1° agosto è fissato, per le uve sultanine della categoria 4, a 1,557 ECU/100 kg netti.

Per le altre categorie e per le uve secche di Corinto, l'importo deve essere moltiplicato per uno dei coefficienti applicabili al prezzo minimo elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 3. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

I. Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti, franco azienda produttrice
Uve sultanine secche non trasformate della categoria 4	133,17

II. Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
Uve sultanine secche della categoria 4	75,55

REGOLAMENTO (CEE) n. 2349/84 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1984

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 1,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

(1) considerando che ai sensi del regolamento n. 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale — in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi — o in rapporto ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione e all'applicazione di tecniche industriali;

(2) considerando che gli accordi di licenza di brevetto sono accordi in base ai quali un'impresa titolare di un brevetto (licenziante) autorizza un'altra impresa (licenziataria) ad utilizzare l'invenzione brevettata mediante uno o più dei modi di utilizzazione previsti dal diritto di brevetto, in particolare la fabbricazione, l'uso e l'immissione in commercio;

(3) considerando che l'esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi di licenza

di brevetto che, benché suscettibili di ricadere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, possono tuttavia essere ritenuti in generale conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3; che, nella misura in cui degli accordi di licenza di brevetto ai quali partecipano solo imprese di uno stesso Stato membro e che riguardano solo uno o più brevetti di tale Stato membro siano atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri, tali accordi devono essere inclusi nell'esenzione per categoria;

(4) considerando che il presente regolamento si applica alle licenze di brevetti nazionali degli Stati membri, alle licenze di brevetti comunitari ⁽³⁾, alle licenze di brevetti europei ⁽⁴⁾, qualora questi ultimi siano rilasciati per Stati membri, alle licenze concernenti i modelli e i certificati di utilità degli Stati membri, nonché alle licenze relative ad invenzioni per le quali venga depositata domanda di brevetto entro l'anno; che qualora tali accordi di licenza comportino non solo obblighi relativi a territori all'interno del mercato comune, ma ugualmente obblighi relativi a paesi terzi, la presenza di questi ultimi non osta all'applicazione del presente regolamento agli obblighi relativi ai territori all'interno del mercato comune;

(5) considerando tuttavia che se gli accordi di licenza conclusi per paesi terzi, o per territori che si estendono al di là delle frontiere della Comunità, producono effetti all'interno del mercato comune ai quali è applicabile l'articolo 85, paragrafo 1, tali accordi devono essere coperti dal presente regolamento nella misura in cui lo sarebbero gli accordi stipulati per territori all'interno del mercato comune;

(6) considerando che il presente regolamento deve applicarsi anche agli accordi di cessione e di acquisto dei diritti di cui al punto n. 4, nella misura in cui l'alienante continui a sostenere i rischi

⁽¹⁾ GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

⁽²⁾ GU n. C 58 del 3. 3. 1979, pag. 12.

⁽³⁾ Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario) del 15. 12. 1975 (GU n. L 17 del 26. 1. 1976, pag. 1).

⁽⁴⁾ Convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5. 10. 1973.

connessi all'attuazione di tali diritti; che esso deve applicarsi del pari agli accordi di licenza di brevetto nei quali il licenziante non è titolare del brevetto ma è stato abilitato da quest'ultimo a concedere la licenza, come avviene nel caso delle sottolicensze, nonché a quegli accordi di licenza di brevetto nei quali i diritti e gli obblighi dei contraenti vengono assunti da imprese ad essi collegate;

- (7) considerando che il regolamento non si applica agli accordi riguardanti soltanto la vendita, che sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva ⁽¹⁾;
- (8) considerando che in mancanza di esperienza sufficiente non è possibile includere nel campo di applicazione del presente regolamento né le comunità di brevetti, né gli accordi di licenza in rapporto con un'impresa controllata in comune, né gli accordi reciproci di licenza o di distribuzione, né gli accordi di licenza riguardanti nuove varietà vegetali; che è tuttavia necessario includervi gli accordi reciproci quando non hanno l'effetto di provocare restrizioni territoriali all'interno del mercato comune;
- (9) considerando che è invece opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto comportanti clausole concernenti la cessione o la concessione di conoscenze tecniche non brevettate, dato che tali accordi misti sono spesso conclusi per assicurare il trasferimento di una tecnologia complessa comprendente elementi brevettati e non brevettati; che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, possono considerarsi soddisfatte, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, soltanto se si tratta di conoscenze tecniche non divulgate (know-how) e che permettono una migliore utilizzazione dei brevetti concessi; che le clausole relative al know-how sono tuttavia contemplate dal presente regolamento soltanto se i brevetti concessi in licenza sono necessari alla realizzazione dell'oggetto della tecnologia concessa e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi resta in vigore;
- (10) considerando che è altresì opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto che comportano
- clausole accessorie riguardanti i marchi; che occorre tuttavia fare in modo che le licenze di marchio non vengano utilizzate per prolungare gli effetti della licenza di brevetto oltre la scadenza del brevetto stesso; che a tal fine si deve permettere al licenziatario di farsi conoscere nel «territorio della licenza» o «territorio del licenziatario» – cioè il territorio comprendente l'insieme o una parte del mercato comune dove il licenziante detiene brevetti che il licenziatario è autorizzato a sfruttare –, quale fabbricante del «prodotto oggetto di licenza» – cioè il prodotto oggetto del brevetto, o ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto, concesso in licenza – e ciò al fine di evitare che allo scadere dei brevetti concessi il licenziatario sia obbligato a stipulare un nuovo accordo di marchio con il licenziante per non perdere la clientela fedele al prodotto oggetto di licenza;
- (11) considerando che gli accordi di licenza esclusiva, cioè gli accordi con i quali il licenziante si obbliga a non utilizzare egli stesso «l'invenzione concessa» – ossia l'invenzione brevettata concessa in licenza ed, eventualmente, il know-how comunicato al licenziatario – nel territorio del licenziatario e a non concedervi nessun'altra licenza, non sono di per sé incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, allorché riguardano l'introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio della licenza, a causa dell'importanza della ricerca effettuata e del rischio della fabbricazione e della distribuzione di un prodotto non ancora noto agli utilizzatori in tale territorio al momento della conclusione dell'accordo; che ciò potrebbe anche valere qualora tali obblighi riguardino l'introduzione e la protezione di un nuovo procedimento di fabbricazione di un prodotto già noto; che nella misura in cui in altri casi tali accordi possano ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, è opportuno, dal punto di vista della certezza del diritto, includerli nell'articolo 1, onde farli beneficiare dell'esenzione; che inoltre, l'esenzione delle licenze esclusive e di alcuni divieti di esportazione a carico del licenziante e dei suoi licenziatari non pregiudica gli eventuali sviluppi della giurisprudenza della Corte nei confronti di questi accordi in relazione all'articolo 85, paragrafo 1;
- (12) considerando che gli obblighi di cui all'articolo 1 contribuiscono in generale a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico; che essi stimolano infatti i titolari di brevetti a concedere licenze e i licenziatari a investire nella fabbricazione, nell'utilizzazione e nell'immissione in commer-

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

cio di nuovi prodotti o nell'utilizzazione di nuovi procedimenti; che essi consentono pertanto ad altre imprese, oltre a quella titolare del brevetto, di fabbricare i propri prodotti in base alle più recenti conquiste della tecnica e di perfezionare tale tecnica; che ne consegue un incremento del numero dei centri di produzione, nonché un aumento quantitativo ed un miglioramento qualitativo dei prodotti fabbricati all'interno del mercato comune; che ciò vale in particolare anche per gli obblighi del licenziante e del licenziatario di non utilizzare l'invenzione concessa, di non effettuare alcuna esportazione del prodotto oggetto di licenza nel territorio del licenziatario per quanto riguarda il licenziante e nel o nei «territori riservati al licenziante» – cioè i territori del mercato comune in cui il licenziante detiene brevetti per i quali non ha concesso licenze – per quanto riguarda il licenziatario; considerando che ciò vale anche sia per l'obbligo del licenziatario di non praticare nei territori degli altri licenziatari, per un periodo di tempo che può esser pari a quello della licenza, una politica attiva d'immissione in commercio (cioè divieto della concorrenza attiva quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), che per l'obbligo del licenziatario di non mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari per un periodo di tempo limitato a qualche anno (divieto quindi non solo della concorrenza attiva ma anche della «concorrenza passiva», cioè quella che il licenziatario di un territorio esercita quando soddisfa domande da lui non stimolate di utilizzatori o rivenditori stabiliti nel territorio degli altri licenziatari; articolo 1, paragrafo 1, punto 6); che siffatti obblighi possono tuttavia essere ammessi in base al presente regolamento soltanto in relazione a territori in cui il prodotto oggetto della licenza è protetto da «brevetti paralleli» – cioè brevetti tutelanti la stessa invenzione nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia – e per tutto il tempo in cui questi brevetti restano in vigore;

(13) considerando che gli utilizzatori beneficiano di norma di una congrua parte dell'utile che risulta da questo miglioramento dell'offerta; che per preservare questo effetto occorre escludere l'applicazione dell'articolo 1 sia quando i contraenti convengono di rifiutare di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori del proprio territorio, che rivenderebbero all'esportazione, o di adottare altre misure per impedire le importazioni parallele, sia quando il licenziatario è tenuto a rifiutare di soddisfare domande provenienti, senza che egli le abbia stimolate, dal territorio di altri licenziatari (vendite passive); che ciò vale anche quando questi comportamenti risultano da una pratica concordata del licenziante e del licenziatario;

- (14) considerando che i suddetti obblighi non impongono pertanto restrizioni che non siano indispensabili alla realizzazione degli obiettivi perseguiti;
- (15) considerando che la concorrenza allo stadio della distribuzione è preservata dalla possibilità di procedere ad importazioni parallele o a vendite passive; che, di conseguenza, gli obblighi di esclusiva contemplati dal presente regolamento non comporteranno di norma la possibilità di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; che ciò vale anche per gli accordi che attribuiscono ai licenziatari esclusivi un territorio corrispondente alla totalità del mercato comune;
- (16) considerando che qualora i contraenti prevedano nei loro accordi obblighi contemplati dagli articoli 1 e 2 ma diano loro una portata più limitata e pertanto meno restrittiva, dal punto di vista della concorrenza, di quella ammessa da tali articoli, questi obblighi devono beneficiare del pari dell'esenzione prevista dal presente regolamento;
- (17) considerando che se, in determinati casi, accordi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento hanno comunque effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può, conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, revocare alle imprese partecipanti il beneficio dell'esenzione per categoria;
- (18) considerando che non è necessario escludere espressamente dalla categoria definita nel presente regolamento gli accordi che non ricadono nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato; che è invece opportuno, ai fini della certezza del diritto e nell'interesse delle imprese partecipanti, includere nell'articolo 2 obblighi che in genere non sono restrittivi della concorrenza in modo da farli del pari beneficiare dell'esenzione qualora, in considerazione del loro contesto economico o giuridico, essi dovessero eccezionalmente ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1; che l'elenco contenuto nell'articolo 2 non è tassativo;
- (19) considerando che il presente regolamento deve precisare anche quali sono le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi di licenza di brevetto affinché questi ultimi possano beneficiare dell'esenzione per categoria; che le restrizioni elencate nell'articolo 3 possono incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1; che non si può presumere che in genere tali

- restrizioni producano gli effetti positivi richiesti dall'articolo 85, paragrafo 3, come sarebbe necessario ai fini di un'esenzione mediante regolamento;
- (20) considerando che ciò vale anche per restrizioni che privano il licenziatario della possibilità offerta ai terzi di contestare la validità del brevetto, nonché per le disposizioni che prorogano automaticamente la durata dell'accordo per tutta la durata di validità di ogni nuovo brevetto depositato dal licenziante nel corso della durata di validità dei brevetti concessi in licenza, esistenti alla data di conclusione dell'accordo; che i contraenti restano tuttavia liberi di convenire in accordi successivi, relativi a questi nuovi brevetti, di differire la scadenza del contratto, nonché di prevedere il pagamento di canoni per tutto il periodo durante il quale il licenziatario continua ad utilizzare il know-how comunicatogli e non divenuto di pubblico dominio, indipendentemente dalla durata dei brevetti iniziali o degli eventuali nuovi brevetti concessi;
- (21) considerando che ciò vale anche per le restrizioni imposte alla libertà di uno dei contraenti di entrare in concorrenza con l'altro, e in particolare di interessarsi a tecniche diverse da quelle che formano oggetto della licenza, dato che siffatte restrizioni ostacolano il progresso tecnico ed economico; che il divieto di tali restrizioni deve tuttavia conciliarsi con l'interesse legittimo del licenziante a che l'invenzione brevettata venga sfruttata al massimo, esigendo a tal riguardo dal licenziatario che questi fabbrichi e commercializzi nel modo migliore possibile il prodotto oggetto di licenza;
- (22) considerando che ciò vale pure per l'obbligo del licenziatario di continuare a pagare i canoni dopo che tutti i brevetti concessi siano scaduti e che le conoscenze tecniche comunicate siano divenute di dominio pubblico, poiché quest'obbligo lo svantaggerebbe rispetto ai suoi concorrenti, a meno che non risulti che l'obbligo deriva dalla rateazione dei pagamenti dovuti per una precedente utilizzazione dell'invenzione concessa;
- (23) considerando che ciò vale anche per le limitazioni imposte ai contraenti in materia di prezzi, clientela o modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza come pure di quantitativi da produrre o da vendere e che, in particolare, limitazioni di quest'ultimo tipo possono equivalere a divieti di esportare;
- (24) considerando che ciò vale infine per le restrizioni alle quali il licenziatario si sottopone all'atto della stipulazione del contratto per ottenere la licenza desiderata e che procurano al licenziante un vantaggio ingiustificato sul piano della concorrenza, sia perché il licenziatario si impegna a cedergli le invenzioni di perfezionamento, sia perché accetta altre licenze o la fornitura di beni o servizi che egli in realtà non desidera ricevere dal licenziante;
- (25) considerando che occorre offrire ai contraenti di accordi di licenza di brevetto contenenti obblighi che non figurano negli articoli 1 o 2 e non comportano nessuna delle restrizioni di concorrenza menzionate nell'articolo 3, un modo semplificato per beneficiare, in seguito a notifica, della certezza giuridica offerta dall'esenzione per categoria (articolo 4); che, nel contempo, un tal modo deve permettere alla Commissione di esercitare una sorveglianza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
- (26) considerando che è opportuno stabilire che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi di licenza di brevetto esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento a condizione che soddisfacessero già alle condizioni richieste o vi si siano conformati (articoli 6 - 8); che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 19/65/CEE, le disposizioni in questione non possono essere invocate nelle vertenze pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, né per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi;
- (27) considerando che non occorre più notificare gli accordi che rispondono alle condizioni degli articoli 1 e 2 e non hanno per oggetto o per effetto di provocare ulteriori restrizioni della concorrenza; che rimane tuttavia impregiudicato il diritto delle imprese di richiedere nei singoli casi un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾ o una esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 e

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, agli accordi di licenza di brevetto, nonché agli accordi misti di licenza di brevetto e di comunicazione di know-how, cui partecipano soltanto due imprese e che comportano uno o più dei seguenti obblighi:

1. l'obbligo del licenziante di non autorizzare altre imprese ad utilizzare l'invenzione concessa nel territorio della licenza, comprendente l'insieme del mercato comune o una parte di esso, nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi in licenza resti in vigore;
2. l'obbligo del licenziante di non utilizzare egli stesso l'invenzione concessa nel territorio della licenza nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi in licenza resti in vigore;
3. l'obbligo del licenziatario di non utilizzare l'invenzione concessagli nei territori riservati al licenziante all'interno del mercato comune, nella misura e per tutto il tempo in cui in questi territori il prodotto oggetto di licenza sia protetto da brevetti paralleli;
4. l'obbligo del licenziatario di astenersi dal fabbricare o utilizzare il prodotto oggetto di licenza e di non utilizzare il procedimento brevettato, e il know-how comunicatogli, nei territori degli altri licenziatari all'interno del mercato comune, nella misura e per tutto il tempo in cui in tali territori il prodotto oggetto di licenza sia protetto da brevetti paralleli;
5. l'obbligo del licenziatario di astenersi dal praticare una politica attiva di immissione in commercio del prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all'interno del mercato comune, e in particolare dal fare pubblicità espressamente destinata a questi territori, istituirci succursali e mantenervi depositi per la distribuzione di tale prodotto nella misura e per tutto il tempo in cui in tali territori il prodotto oggetto di licenza sia protetto da brevetti paralleli;
6. l'obbligo del licenziatario di non mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all'interno del mercato comune durante un periodo che non ecceda cinque anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è per la prima volta messo in commercio all'interno del mercato comune dal licenziante o da uno dei licenziatari, nella misura e per tutto il tempo in cui in questi territori tale prodotto sia protetto da brevetti paralleli;
7. l'obbligo del licenziatario di utilizzare unicamente il marchio del licenziante o la presentazione da esso

stabilita per designare i prodotti oggetto di licenza, purché al licenziatario non venga impedito di indicare la sua qualità di fabbricante del prodotto oggetto di licenza.

2. L'esenzione delle restrizioni all'immissione in commercio che risultano dagli obblighi di cui al paragrafo 1, punti 2, 3, 5 e 6, è subordinata alla condizione che il licenziatario fabbrichi direttamente i prodotti oggetto di licenza o li faccia fabbricare da un'impresa ad esso collegata o da un subfornitore.

3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando i contraenti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati da tale paragrafo ma diano loro una portata più limitata di quella da esso ammessa.

Articolo 2

1. Non ostano all'applicazione dell'articolo 1, fra l'altro, i seguenti obblighi, generalmente non restrittivi della concorrenza:

1. l'obbligo del licenziatario di rifornirsi di prodotti presso il licenziante o un'impresa da questi designata, o di utilizzarne i servizi, purché questi prodotti e servizi siano necessari per assicurare uno sfruttamento tecnicamente corretto dell'invenzione concessa;
2. l'obbligo del licenziatario di versare un canone minimo o di fabbricare un quantitativo minimo di prodotti oggetto di licenza o di compiere un numero minimo di atti di utilizzazione;
3. l'obbligo del licenziatario di limitare lo sfruttamento dell'invenzione concessa ad una o più delle applicazioni tecniche contemplate dal brevetto concesso in licenza;
4. l'obbligo del licenziatario di cessare lo sfruttamento del brevetto alla scadenza dell'accordo, qualora il brevetto sia ancora valido;
5. l'obbligo del licenziatario di non concedere sottolicensenze o di non cedere la licenza;
6. l'obbligo del licenziatario di apporre sul prodotto oggetto di licenza l'indicazione del titolare del brevetto, del brevetto concesso in licenza o dell'accordo di licenza di brevetto;

7. l'obbligo del licenziatario di non divulgare il know-how comunicatogli dal licenziante; quest'obbligo può essere imposto al licenziatario anche oltre la scadenza dell'accordo;
8. gli obblighi:
- di segnalare al licenziante le violazioni di brevetto,
 - di procedere legalmente contro i responsabili delle violazioni di brevetto,
 - di prestare assistenza al licenziante nelle azioni legali intentate contro i responsabili delle violazioni di brevetto,
- purché tali obblighi non pregiudichino il diritto del licenziatario di contestare la validità del brevetto oggetto della licenza;
9. l'obbligo del licenziatario di rispettare norme di qualità minime concernenti il prodotto oggetto di licenza, nella misura in cui esse siano indispensabili ai fini di uno sfruttamento tecnicamente corretto dell'invenzione, e di sottoporsi ai relativi controlli;
10. l'obbligo dei contraenti di comunicarsi reciprocamente le esperienze acquisite nell'utilizzazione dell'invenzione concessa e di concedersi una licenza per le invenzioni di perfezionamento o di applicazione, purché una tale comunicazione o licenza non sia esclusiva;
11. l'obbligo del licenziante di far beneficiare il licenziatario delle condizioni di licenza più favorevoli che vengano accordate dal licenziante ad un'altra impresa dopo la conclusione dell'accordo.
2. Qualora, a motivo di un particolare contesto, gli obblighi di cui al paragrafo 1 dovessero nondimeno incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, essi sono ugualmente esentati, anche quando non siano accompagnati da nessuno degli obblighi esentati dall'articolo 1.
- L'esenzione prevista dal presente paragrafo si applica anche quando i contraenti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati dal paragrafo 1 ma diano loro una portata più limitata di quella ammessa da quest'ultimo.
- Articolo 3*
- Gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, non si applicano se:
- al licenziatario è fatto divieto di contestare la validità dei brevetti concessi in licenza o di altri diritti di proprietà industriale e commerciale protetti nel mercato comune, appartenenti al licenziante o a imprese ad esso collegate. Resta impregiudicato il diritto del licenziante di recedere dal contratto di licenza in caso di contestazione;
 - la durata dell'accordo di licenza è prorogata automaticamente al di là della durata di validità dei brevetti concessi in licenza ed esistenti alla data di conclusione dell'accordo dall'inclusione in quest'ultimo di un nuovo brevetto depositato dal licenziante, salvo il caso in cui l'accordo preveda per entrambi i contraenti la facoltà di recesso almeno annuale a partire dalla scadenza dei brevetti concessi in licenza ed esistenti al momento della conclusione dell'accordo. La presente disposizione lascia impregiudicato il diritto del licenziante di percepire un canone per tutto il periodo durante il quale il licenziatario continua ad utilizzare il know-how comunicatogli e non divenuto di pubblico dominio, anche se tale periodo supera la durata dei brevetti;
 - viene limitata la libertà di una delle parti di fare concorrenza alla controparte, a imprese a questa economicamente collegate o ad altre imprese all'interno del mercato comune nei settori ricerca e sviluppo, fabbricazione, utilizzazione o commercializzazione. Resta fermo il disposto dell'articolo 1, nonché l'obbligo del licenziatario di sfruttare l'invenzione oggetto di licenza nel miglior modo possibile;
 - il licenziatario è tenuto a pagare un canone per prodotti che non sono interamente o parzialmente brevettati né fabbricati secondo il procedimento brevettato o per l'utilizzazione di un know-how divenuto di pubblico dominio, purché tale divulgazione non sia imputabile al licenziatario stesso o ad un'impresa ad esso collegata. Questa disposizione non esclude che i canoni per l'utilizzazione dell'invenzione concessa possano essere frazionati, per ragioni di facilità di pagamento, su un periodo che va oltre la durata dei brevetti concessi in licenza o il momento in cui il know-how è divenuto di pubblico dominio;
 - uno dei contraenti è soggetto a limitazioni per quanto riguarda il quantitativo dei prodotti oggetto di licenza da fabbricare o da vendere, o il numero di atti di utilizzazione;
 - uno dei contraenti è soggetto a limitazioni per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, di

elementi del prezzo o di sconti per i prodotti oggetto di licenza;

7. uno dei contraenti è soggetto a limitazioni per quanto riguarda la clientela, e in particolare al divieto di fornire a determinate categorie di utilizzatori, di avvalersi di determinati modi di distribuzione o di utilizzare, onde effettuare una ripartizione della clientela, determinate forme di condizionamento dei prodotti, ferme peraltro restando le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 7 e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3;
8. il licenziatario è tenuto a cedere al licenziante, in tutto o in parte, i propri diritti di brevetto riguardanti invenzioni di applicazione o di perfezionamento dei brevetti oggetto della licenza o il diritto a tali brevetti;
9. il licenziatario è indotto, all'atto della stipulazione dell'accordo di licenza, ad accettare altre licenze non desiderate o ad utilizzare brevetti, prodotti o servizi non desiderati, salvo che tali brevetti, prodotti o servizi siano necessari per uno sfruttamento tecnicamente corretto dell'invenzione concessa;
10. il licenziatario è tenuto, per un periodo eccedente quello menzionato all'articolo 1, paragrafo 1, punto 6, a non mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all'interno del mercato comune, o quando un siffatto comportamento risulta da una concertazione fra le parti, disposizione che lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 5;
11. i contraenti o uno di essi sono tenuti a:
 - a) rifiutare, senza ragione obiettivamente giustificata, di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori stabiliti nel loro territorio e che commercializzerebbero i prodotti in altri territori all'interno del mercato comune;
 - b) limitare la possibilità di utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti presso altri rivenditori all'interno del mercato comune e, in particolare, di invocare diritti di proprietà industriale e commerciale o di adottare misure per ostacolare sia l'approvvigionamento, al di fuori del territorio della licenza, di utilizzatori o rivenditori di prodotti lecitamente messi in commercio all'interno del mercato comune dal titolare del brevetto o con il suo consenso, sia l'immissione in commercio di detti prodotti ad opera di utilizzatori o rivenditori nel territorio della licenza,

o quando siffatti comportamenti risultino da una concertazione fra di loro.

Articolo 4

1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista agli articoli 1 e 2 gli accordi che contengono obblighi restrittivi di concorrenza che non sono contemplati da detti articoli né rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75 ⁽²⁾, alla Commissione e che questa non faccia opposizione all'esenzione nel termine di sei mesi.
2. Il termine dei sei mesi decorre dal giorno in cui la notificazione è ricevuta dalla Commissione. Tuttavia, ove la notificazione sia inviata per lettera raccomandata, il termine decorre dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.
3. Il paragrafo 1 si applica solo se:
 - a) nella notificazione o in una comunicazione ad essa allegata è fatto espresso riferimento al presente articolo, e
 - b) le informazioni che devono essere fornite all'atto della notificazione sono complete e conformi ai fatti.
4. Per gli accordi già notificati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere invocato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 mediante una comunicazione diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla notificazione ed al presente articolo. Si applicano per quanto di ragione le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b).
5. La Commissione può fare opposizione all'esenzione. Essa deve fare opposizione quando uno Stato membro lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. Tale richiesta deve essere fondata su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.
6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in ogni momento. Tuttavia, quando essa sia stata fatta su richiesta di uno Stato membro, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.
7. Se l'opposizione è ritirata perché le imprese interessate hanno dimostrato che le condizioni di cui all'articolo

⁽¹⁾ GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 11.

85, paragrafo 3, sono soddisfatte, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data della notificazione.

8. Se l'opposizione è ritirata perché le imprese interessate hanno modificato l'accordo in modo da soddisfare alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore.

9. Se la Commissione fa opposizione e questa non viene ritirata, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento n. 17.

Articolo 5

1. Il presente regolamento non si applica:

1. agli accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti e vertenti su tali brevetti;
2. agli accordi di licenza di brevetto conclusi fra concorrenti che detengono una partecipazione in un'impresa comune o fra uno di essi e l'impresa comune, qualora gli accordi di licenza riguardino l'attività di quest'ultima;
3. agli accordi in base ai quali, anche mediante contratti distinti o attraverso imprese collegate, i contraenti si concedono reciprocamente licenze di brevetto o di marchio o la vendita di prodotti non protetti o si comunicano un know-how, nella misura in cui i contraenti sono concorrenti per i prodotti oggetto di tali accordi;
4. agli accordi di licenza riguardanti nuove varietà vegetali.

2. Il presente regolamento si applica tuttavia alle licenze reciproche di cui al paragrafo 1, punto 3, quando i contraenti non sono assoggettati a nessuna restrizione territoriale all'interno del mercato comune per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzazione e l'immissione in commercio dei prodotti oggetto di tali accordi o per quanto riguarda l'utilizzazione dei procedimenti oggetto di licenze.

Articolo 6

1. Per gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1° febbraio 1963, nonché per gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2, lettera b) del regolamento n. 17, notificati o no, gli effetti della dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo

1 del trattato, di cui al presente regolamento, retroagiscono al momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione del presente regolamento.

2. Per tutti gli altri accordi notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti della dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, di cui al presente regolamento, retroagiscono al momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione del presente regolamento, ma comunque non anteriormente alla data della notifica.

Articolo 7

Se gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1° febbraio 1963, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2, lettera b) del regolamento n. 17 che sono stati notificati prima del 1° gennaio 1967, sono modificati anteriormente al 1° aprile 1985 in modo da soddisfare alle condizioni previste dal presente regolamento, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica al periodo anteriore alla modifica, purché tale modifica sia comunicata alla Commissione prima del 1° luglio 1985. La comunicazione produce i suoi effetti dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione. In caso di invio della comunicazione con lettera raccomandata, la comunicazione produce i suoi effetti dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.

Articolo 8

1. Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, si applicano gli articoli 6 e 7, ma la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1973 e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite dalla data del 1° luglio 1973.

2. Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione della Grecia, si applicano gli articoli 6 e 7, ma la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1981 e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite dalla data del 1° luglio 1981.

Articolo 9

Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presen-

te regolamento ha nondimeno effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, e in particolare quando:

1. tali effetti risultino da una sentenza arbitrale;
2. i prodotti oggetto di licenza o i servizi prestati secondo un procedimento brevettato non siano sottoposti all'interno del territorio della licenza alla concorrenza effettiva di prodotti o di servizi identici o considerati analoghi dall'utilizzatore in base alle loro caratteristiche, al loro prezzo ed al loro uso;
3. l'accordo non preveda il diritto del licenziante di por fine all'esclusiva, alla scadenza di un termine massimo di cinque anni dopo la conclusione dell'accordo e, in seguito, almeno annualmente, qualora, salvo giustificati motivi, il licenziatario non utilizzi sufficientemente il brevetto;
4. il licenziatario, senza ragione obiettivamente giustificata, rifiuti di soddisfare domande non stimolate di utilizzatori o rivenditori stabiliti del territorio di altri licenziatari; tale disposizione lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 6;
5. i contraenti o uno di essi:
 - a) rifiutino, senza ragione obiettivamente giustificata, di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori stabiliti nel loro territorio e che commercializzerebbero i prodotti in altri territori all'interno del mercato comune, o
 - b) limitino la possibilità di utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti presso altri rivenditori all'interno del mercato comune e, in particolare, quando invochino diritti di proprietà industriale e commerciale o adottino misure per ostacolare sia l'approvvigionamento, al di fuori del territorio della licenza, di utilizzatori o rivenditori di prodotti lecitamente messi in commercio all'interno del mercato comune dal titolare del brevetto o con il suo consenso, sia l'immissione in commercio di detti prodotti ad opera di utilizzatori o rivenditori nel territorio della licenza.

Articolo 10

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento
 - a) le domande di brevetto,
 - b) i modelli di utilità,
 - c) le domande di modelli di utilità,
 - d) i «certificats d'utilité» e i «certificats d'addition» secondo il diritto francese,

e) le domande di «certificats d'utilité» e «certificats d'addition» secondo il diritto francese, sono equiparati ai brevetti.

2. Il presente regolamento si applica anche agli accordi concernenti l'utilizzazione di un'invenzione, quando la domanda di cui al paragrafo 1 è depositata per il territorio della licenza entro un anno dalla conclusione dell'accordo.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica anche:

1. agli accordi di licenza di brevetto ove il licenziante non sia il titolare del brevetto ma sia stato da questi autorizzato a concedere una licenza o una sottoliscenza;
2. ai rapporti fra cedente e cessionario di un brevetto o di un diritto a un brevetto, qualora il corrispettivo consista nel pagamento di somme che variano in base al fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti brevettati, ai quantitativi prodotti o al numero di atti di utilizzazione;
3. agli accordi di licenza di brevetto ove i diritti o gli obblighi del licenziante o del licenziatario siano assunti da imprese ad essi collegate.

Articolo 12

1. Ai sensi del presente regolamento sono considerate imprese collegate:

- a) le imprese nelle quali un'impresa contraente dispone direttamente o indirettamente
 - di più della metà del capitale o del capitale di esercizio, o
 - di più della metà dei diritti di voto, o
 - del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
 - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- b) le imprese che dispongono direttamente o indirettamente in un'impresa contraente dei diritti o poteri di cui alla lettera a);
- c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri di cui alla lettera a).

2. Le imprese nelle quali le imprese contraenti o le imprese ad esse collegate dispongono insieme dei diritti o poteri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate come collegate a ciascuna delle imprese contraenti.

Articolo 13

1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 4 possono essere utilizzate esclusivamente per i fini del presente regolamento.

2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non

divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non contengono indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985. Esso si applica sino al 31 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1984.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Membro della Commissione
